

Cumulo pensione redditi da lavoro dal 2009
DL 112/2008

Pensione	Reddito da lavoro	Decorrenza	Anni di contribuzione	Quota pensione cumulabile
Vecchiaia	Dipendente o autonomo	Qualsiasi	Non influente	Intero importo
Anzianità	Dipendente o autonomo	Qualsiasi	Non influente	Intero importo
Invalità	Dipendente	Qualsiasi	• Almeno 40 anni	Intero importo
			• Meno di 40 anni	Minimo INPS più 50% eccedenza
	Autonomo	• Qualsiasi	Almeno 40 anni	Intero importo
			• Entro il 31. 12. 1994	Non influente
	• Dal 1.1 .1995	Meno di 40 anni	Minimo INPS più 70% eccedenza (*)	

(*) La trattenuta non può comunque superare il 30% del reddito di lavoro.

Cumulo pensione redditi da lavoro fino al 2008

Pensione	Reddito da lavoro	Decorrenza	Anni di contribuzione	Quota pensione cumulabile	
Vecchiaia Art. 72 L. 388/2000	Dipendente o autonomo	Qualsiasi	Non influente	intero importo	
Anzianità Art. 22 L. 153/69; art. 59 c. 14, L. 449/97; art. 72 L. 388/2000; art. 44 L. 289/2002; art. 19 DL 112/2008 conv in L. 133/2008; Circolare Inps 9 /12/ 2008 n. 108	Dipendente	Qualsiasi	• Almeno 40 anni • 37 anni (e 58 anni di età)	Intero importo	
			• Meno di 40 anni	Nessuna	
	Autonomo	• Qualsiasi	• Almeno 40 anni • 37 anni (e 58 anni di età)	Intero importo	
			• Entro il 31. 12. 1994	Non influente	Intero importo
			• Dai 1.1. 1995	• Almeno 35 anni al 31.12.1994	intero importo
		• Meno di 35 anni al 31.12.1994	• Minimo INPS più 70% eccedenza (*)		
Invalità	Dipendente	Qualsiasi	• Almeno 40 anni	intero importo	
			• Meno di 40 anni	Minimo INPS più 50% eccedenza	
	Autonomo	• Qualsiasi	Almeno 40 anni	Intero importo	
			• Entro il 31. 12.1994	Non influente	Intero importo
			• Dal 1.1.1995	Meno di 40 anni	Minimo INPS più 70% eccedenza (*)

(*) La trattenuta non può comunque superare il 30% del reddito di lavoro.

LA NUOVA DISCIPLINA DI CUMULO PENSIONE/REDDITI DA LAVORO DAL 1.1.2009 (articolo 19 Legge 133/2008)

L'articolo 19 del DL 112 convertito in L. 133/2008 ha disposto norme in materia di cumulo pensione/redditi da lavoro per la pensione di anzianità. Abbiamo comunque ritenuto opportuno riportare sinteticamente in questo schema anche la disciplina di cumulo per i trattamenti di invalidità e per le pensioni ai superstiti che resta invariata.

SISTEMA RETRIBUTIVO

TRATTAMENTO PENSIONISTICO	DECORRENZA	DISCIPLINA DI CUMULO DAL 1.1.2009
<i>Pensione vecchiaia/anzianità</i> (anche pensione sperimentale alle donne che optano per il calcolo contributivo)	Qualsiasi Decorrenza	Cumulo totale Nessuna trattenuta
<i>Assegni di invalidità/pensioni di invalidità con 40 anni contributi (anche a seguito di supplemento)</i>	Qualsiasi Decorrenza	Cumulo totale Nessuna trattenuta
<i>Assegni di invalidità/pensioni di invalidità con meno di 40 anni contributi</i>	Fino al 31.12.1994	Lavoro dipendente: cumulo parziale (trattenuta pari al 50% eccedenza TM) Lavoro autonomo: Cumulo totale – nessuna trattenuta
	Dal 1.1.1995	Lavoro dipendente: cumulo parziale (trattenuta pari al 50% eccedenza TM) Lavoro autonomo: Cumulo parziale (trattenuta pari al 30% eccedenza TM ovvero, se inferiore, 30% reddito lavoro autonomo)
<i>Pensione di inabilità</i>	Qualsiasi Decorrenza	INCOMPATIBILITA' CON ATTIVITA' LAVORATIVA
<i>Pensione ai superstiti</i>	Qualsiasi Decorrenza	Cumulo totale Nessuna trattenuta

SISTEMA CONTRIBUTIVO

TRATTAMENTO PENSIONISTICO	DISCIPLINA DI CUMULO DAL 1.1.2009
<i>Pensione di vecchiaia liquidata con almeno 65 anni di età (uomo) 60 anni (donna)</i>	Cumulo totale Nessuna trattenuta
<i>Pensione di vecchiaia liquidata con almeno 40 anni di contribuzione</i>	Cumulo totale Nessuna trattenuta
<i>Pensione di vecchiaia liquidata con almeno 35 anni di contributi assieme all'età minima prevista e successivamente con il sistema delle quote</i>	Cumulo totale Nessuna trattenuta
<i>Pensioni di vecchiaia al di fuori delle tre ipotesi di cui sopra</i>	C'è un vuoto legislativo per effetto della soppressione dei commi 20 e 21 dell'art. 1 legge 335/1995
<i>Trattamenti di invalidità/inabilità</i>	Stesse regole del sistema retributivo
<i>Pensione ai superstiti</i>	Stesse regole del sistema retributivo

Nota bene: per le pensioni ai superstiti e per gli assegni di invalidità restano ferme, anche dal 2009, le norme della legge 335 che stabiliscono la **riduzione dell'importo della prestazione** in base ai redditi (tabelle F e G per fasce di reddito)